



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**Sezione esecuzioni**

Il Giudice dell'esecuzione

Sciogliendo la riserva assunta in data odierna:

Visto l'art. 532 c.p.c.;

ritenuto che, alla luce dello statuto della società (art. 5), sia possibile procedere al trasferimento anche solo parziale delle partecipazioni pignorate;

ritenuto di poter procedere alla vendita della partecipazione in misura proporzionale ai crediti azionati (16.000,00) maggiorati della metà (8.000,00);

rilevato che il valore delle partecipazioni pignorate è stato stimato in euro 225.000,00;

ritenuto che debba essere posta in vendita la partecipazione nella misura corrispondente alla seguente equazione:  $225.000,00:24.000=100:x$  e, pertanto, il 10,67% della partecipazione pignorata (16,60%) corrispondente ad una quota pari all'1,78% del capitale della società (valore nominale di Euro 833,04);

ritenuto di dover indicare, quale prezzo base d'asta, la somma di euro 24.000,00;

- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti e preso atto di osservazioni e istanze dalle stesse avanzate;
- evidenziato che dall'esame dello statuto sociale le partecipazioni sociali oggetto di pignoramento risultano liberamente trasferibili;
- ritenuto di non procedere alla vendita con modalità telematiche poiché potenzialmente pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 530, VI co., c.p.c.);

dispone la vendita di una quota pari all'1,78% del capitale sociale della società Tipolitografia Cugini Pagani S.r.l. del valore nominale di Euro 833,04;

conferma la nomina a commissionario per la vendita la dott.ssa Margherita Degrassi, che provvederà a vendere le partecipazioni stesse secondo le disposizioni che seguono;

dispone che il creditore più diligente provveda a notificare la presente ordinanza alla



debitrice eseguita e alla società entro 20 giorni;

determina il prezzo base d'asta in € 24.000,00.

Il GE dispone che il commissario provveda:

- 1) ad aprire presso un istituto di credito di sua fiducia un conto corrente intestato alla procedura ("procedura esecutiva RGE 7905/2019), in relazione al quale si autorizza fin d'ora il servizio di home banking dispositivo, sul quale i creditori solidalmente verseranno, nel termine di 30 giorni, 500,00 euro quale fondo spese per la vendita e sul quale il commissario gestirà tutte le operazioni inerenti l'incarico;
- 2) a fissare un termine per la presentazione delle offerte di acquisto dei beni pignorati; l'avviso di vendita andrà depositato nel fascicolo telematico processuale appena effettuata la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche;
- 3) a formare l'avviso di vendita secondo le istruzioni qui di seguito impartite e a fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione delle offerte di acquisto per i beni pignorati;
- 4) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la disponibilità;
- 5) all'esecuzione delle forme di pubblicità legale e commerciale (come prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta da questo Giudice con il presente provvedimento), autorizzando sin da ora il commissario - senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione - a prelevare dal conto della procedura le somme necessarie per l'esecuzione delle pubblicità; le fatture relative ai servizi pubblicitari richiesti - così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura sostenuta - dovranno essere intestate a nome del creditore che ha versato i relativi fondi.
- 6) alla ricezione delle buste contenenti le offerte (e alle attività prescritte dall'art. 571 ultimo comma c.p.c.);
- 7) all'apertura delle buste depositate dagli offerenti nel corso dell'udienza fissata e alla presenza degli offerenti;
- 8) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
- 9) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi alla normativa vigente e a quanto disposto nella presente ordinanza;
- 10) all'effettuazione della gara (con offerte in aumento sull'offerta più alta di almeno Euro 500,00) tra gli offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso 1 minuto



dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore il bene è aggiudicato all'ultimo offerente);

11) a redigere il verbale dell'udienza depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione;

12) a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incumbente, di ulteriore delega o controfirma del G.E. per approvazione);

13) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;

14) a comunicare con lettera raccomandata agli altri soci, aventi diritto di prelazione, l'esito della gara, al fine di verificare se gli stessi abbiano intenzione di proceder all'acquisto al prezzo determinato all'esito dell'asta, con indicazione di un termine entro il quale questi hanno l'onere di esercitare la prelazione medesima;

15) in ipotesi di mancata prelazione a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione dalla scadenza del termine di cui sopra, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare entro 20 giorni sul conto della procedura;

16) per l'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione, a comunicare all'aggiudicatario della stessa, con restituzione della cauzione, ed indicazione al prelazionario l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sul conto della procedura;

17) a riscuotere dall'aggiudicatario, o dall'esercente il diritto di prelazione, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione, delle spese inerenti al trasferimento incumbenti sull'aggiudicatario stesso e della metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali e oneri di legge;

18) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;

19) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento trasmettendola senza indugio, unitamente al fascicolo, a questo Giudice per la conseguente emanazione.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- l'attestazione circa la ricezione da parte del commissionario delle somme necessarie sia per il trasferimento e le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario, sia della metà del compenso spettante al commissionario come sopra indicato oltre spese generali e accessori di legge;

- la documentazione relativa al versamento da parte dell'aggiudicatario dell'intero prezzo;

- verbale di aggiudicazione.

ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di



trasferimento,

a trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

20) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a rimettere gli atti a questo Giudice.

21) a richiedere tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, nel termine di 10 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze a questo Giudice;

22) a formare un progetto di distribuzione, depositandolo in cancelleria in via telematica, nel termine di giorni 30 dalla trascrizione del decreto di trasferimento (e comunque non oltre il termine di 10 giorni dalla liquidazione delle spettanze del commissionario da parte del Giudice) e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014 per gli onorari degli avvocati, proponendo la liquidazione nella misura concordata con l'Ordine degli Avvocati di Milano delle competenze dei legali dei creditori procedenti;

23) a dare atto dell'approvazione del progetto di distribuzione se all'esito della comparizione di cui al punto precedente non sorgono contestazioni tra le parti;

24) nel caso in cui sorgano controversie ex art. 512 c.p.c., a trasmettere il fascicolo a questo Giudice fissando udienza avanti a lui il mercoledì di due settimane successive alla data prevista per l'approvazione del progetto di distribuzione alle ore 13.15; a detta udienza il professionista delegato dovrà comparire personalmente depositando una breve relazione riassuntiva sulle ragioni delle contestazioni; nel caso di contestazioni, in base al presente provvedimento, le parti si ritengono sin d'ora informate dell'udienza così come sopra fissata;

25) una volta approvato il progetto di distribuzione, decorsi 20 giorni, a sottoscrivere i mandati di pagamento entro i successivi 7 giorni, autorizzando lo stesso a prelevare dal conto della procedura quanto a lui riconosciuto in virtù del decreto di liquidazione di cui sopra – sia per la parte a carico della procedura, sia per la parte a carico dell'aggiudicatario - e a chiudere il detto conto, depositando entro 30 giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte, allegando alla relazione i provvedimenti di liquidazione del GE, il progetto di distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova dei pagamenti compiuti, nonché gli estratti conto bancari, la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e le annotazioni di cancellazione dei gravami.

Il commissionario dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate.



Sin d'ora si autorizza il commissionario a farsi sostituire, in caso di impedimento, da altro professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per la ricezione delle buste contenenti le offerte, per lo svolgimento delle udienze di vendita e delle operazioni inerenti.

## PUBBLICITÀ

Il Giudice dell'Esecuzione dispone che il commissionario proceda ad effettuare un'unica pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso di vendita, della relazione di stima e dei propri recapiti sul PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE e sui seguenti siti internet: [www.trovoaste.corriere.it](http://www.trovoaste.corriere.it) e [www.legalmente.net](http://www.legalmente.net);

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del commissionario.

Rinvia all'udienza del 21/6/2021 ore 10.00

Si comunichi alle parti e alla dott.ssa Margherita Degrassi

Milano, 9/3/21

Il Giudice dell'esecuzione  
dott. Maria Gabriella Mennuni

